

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 896

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

Nuova disciplina del fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari di cui agli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18

Seduta del 6 novembre 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come noto, uno fra i principali motivi delle difficoltà di funzionamento delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari, è costituito dalla complessità delle procedure di accreditamento che non consentono di fare loro pervenire, con la dovuta tempestività, i fondi di gestione.

Le conseguenze sono assai gravi e pongono gli Uffici suddetti in insostenibili posizioni debitorie nei confronti dei contraenti locali.

Il prestigio del nostro Paese all'estero non trae certo vantaggio dalle numerose sollecitazioni dei creditori rivolte alle nostre Rappresentanze, sollecitazioni che spesso si traducono in atti stragiudiziali di messa in mora. Per i contratti di locazione di immobili, in cui i pagamenti dei canoni sono soggetti a periodici, indilazionabili termini di scadenza, si sono persino verificati casi di ingiunzione di sfratto, che han-

no posto i titolari dei nostri Uffici all'estero in una posizione di inimmaginabile disagio.

Tutto ciò determina un fitto quanto sterile e costoso scambio di corrispondenza telegrafica fra le Sedi all'estero ed i competenti uffici ministeriali, nonché il ricorso alle più svariate forme di anticipazione che vengono poi regolarizzate non senza difficoltà a causa delle frequenti variazioni dei rapporti valutari.

Tale continuo stato di difficoltà si aggrava poi all'inizio di ogni esercizio finanziario, quando, nonostante ogni tempestività nel disporre i finanziamenti, si verifica inevitabilmente presso le Sedi all'estero una soluzione di continuità nella disponibilità dei fondi necessari.

Al fine di ovviare a tali inconvenienti, nel nuovo ordinamento del Ministero degli affari esteri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,

n. 18, venne prevista l'istituzione di un apposito fondo di anticipazione (articolo 64 e seguenti) per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri.

All'atto pratico il ricorso a detto fondo di anticipazione è risultato peraltro improduttivo, giacché le previste disposizioni per la sua utilizzazione, ricalcando l'*iter* dei controlli preventivi proprio delle normali procedure di accreditamento, non ne hanno evitato le lungaggini ed i conseguenti ritardi.

L'eliminazione o quanto meno la limitazione di tali ritardi e delle conseguenti anomale situazioni di gestione contabile rappresentano oggi per il Ministero degli affari esteri un obiettivo prioritario.

In tale intento, è stata elaborata una nuova procedura di utilizzazione di tale fondo che, pur nel rispetto delle esigenze di controllo, introduce modalità di prelievo più agili e certamente più adeguate alle

specifiche esigenze delle nostre Rappresentanze all'estero.

L'innovazione determinante consiste nella ripartizione dello stanziamento assegnato al fondo di anticipazione su determinati conti correnti istituiti presso istituti bancari indicati in apposito decreto ministeriale. Una parte del fondo resta, ovviamente, a disposizione del Ministero per le peculiari esigenze previste dall'articolo 66, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica citato, rimasto invariato rispetto a quello vigente.

I prelevamenti verrebbero disposti dal Ministero previo controllo di disponibilità da parte del Dicastero del tesoro e visto della Ragioneria centrale. La disponibilità *in loco* dei fondi consentirebbe di ridurre i tempi di un accreditamento urgente a quelli più o meno corrispondenti ad una ordinaria operazione bancaria valutaria.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli da 64 a 69 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti il fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 64. — (*Finalità del fondo*). — Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo articolo 66 per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato « Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli Uffici diplomatici e consolari », con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

ART. 65. — (*Ripartizione del fondo*). — Con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento iscritto al capitolo di cui all'articolo 64 viene ripartito su appositi conti correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso.

Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente.

Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli istituti di credito, allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 66. — (*Spese da sostenere sul fondo*). — Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile la tempestiva disponibilità dei normali fondi di bilancio.

Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente:

stipendi, altri assegni fissi e indennità di sistemazione spettanti per legge al per-

sonale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero;

fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero;

spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio all'incolumità nonché spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo;

spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamità, naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonché spese indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede;

contributi ad enti ed Organizzazioni internazionali, stabiliti per legge;

spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonché a riunioni presso enti ed organizzazioni internazionali;

spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del governo italiano in paesi stranieri;

spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero.

ART. 67. — (*Prelevamenti*). — I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente articolo 65 sono disposti dal Ministro degli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi che seguono.

L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro - Contabile del Portafoglio - il quale, accertata l'esistenza delle disponibilità della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva ricezione.

Sulla autorizzazione stessa il direttore della Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare.

Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri dà immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare.

ART. 68. - (*Reintegrazione del fondo*).

— Il titolo relativo alla spesa di cui si è disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario.

L'importo del titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione viene fatto affluire, a cura del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale è stata fatta gravare l'anticipazione.

Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri.

ART. 69. - (*Chiusura del fondo*). —

Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro degli affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente articolo 64.